



COPIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 23 FEB. 2009**OGGETTO:** Procedure pubbliche di acquisto per l'assistenza protesica: direttive alle Aziende Sanitarie della regione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Presente	Assente
Agazio LOIERO Presidente	X	
Domenico CERSOSIMO Vice Presidente e gli Assessori		X
1 Carmela FRASCA'	X	
2 Silvestro GRECO	X	
3 Damiano GUAGLIARDI	X	
4 Luigi INCARNATO	X	
5 Mario MAIOLO	X	
6 Demetrio NACCARI CARLIZZI	X	
7 Mario PIRILLO	X	
8 Francesco SULLA	X	
9 Michelangelo TRIPODI	X	

Assiste il Segretario Consigliere dr. Nicola Durante

Delibera N. _____ del _____

Cap. _____ Bilancio _____

STANZIAMENTO
VARIAZIONI + O -

TOTALE _____

IMPEGNI ASSUNTI _____

DISPONIBILITÀ _____

IMPORTO PRESENTE IMPEGNO _____

IMPEGNO N. _____ DEL _____

Euro _____

Euro _____

Euro _____

Euro _____

Euro _____

Euro _____

N. 69 del registro
delle deliberazioni

Inviata al Dipartimento

Sanità**26 FEB. 2009**Inviata al
Consiglio Regionale

Il _____

Inviata alla
Corte dei Conti

Il _____

IL DIRETTORE DI SETTORI
(Dr.ssa Angela Nicolace)IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dr.ssa Angela Nicolace

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE con il Decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332, è stato emanato il "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe";

-CHE l'articolo 1 di tale D.M. suddivide in tre elenchi i dispositivi erogabili nell'ambito del SSN, indicati nell'allegato "Nomenclatore tariffario delle protesi":

-elenco 1: protesi, ortesi, ausili costruiti su misura o predisposti, la cui applicazione richiede l'intervento di un tecnico abilitato, per come precisato nel successivo art. 3 comma 2;

-elenco 2: ausili tecnici di serie la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato;

-elenco 3: apparecchi acquistati direttamente dalle aziende sanitarie ed assegnati in uso con le procedure indicate nel successivo art. 4;

ATTESO CHE l'art. 3 del D.M. 332/99 prevede:

- per i dispositivi definiti "su misura" inclusi nell'elenco 1 del Nomenclatore, che gli stessi vengano forniti da soggetti iscritti presso il Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.L.vo 46/97;

- per i restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1, che le regioni e le aziende Usl si rivolgano ai soggetti autorizzati all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente, che dispongano di un tecnico abilitato (...);

- per l'erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3, che le regioni o le aziende USL stipolino contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto (...)

CHE il successivo art. 8 dello stesso DM 332/99, al comma 2, prevede che i prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 del Nomenclatore siano determinati mediante procedure pubbliche di acquisto; prevede inoltre che le regioni emanino direttive per lo svolgimento delle suddette procedure da parte delle aziende Usl "anche al fine di garantire la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti"

RITENUTO CHE debba essere tutelato il principio della libera scelta dell'assistito verso le imprese che forniscono, al prezzo determinato in gara, gli stessi tipi o modelli oggetto della gara, oppure altri tipi o modelli funzionalmente riconosciuti omogenei, per i quali si potrà porre l'eventuale differenza di prezzo a carico dell'assistito;

CHE, pertanto, le procedure pubbliche d'acquisto da parte delle aziende Sanitarie della Calabria, da eseguirsi ai sensi del citato D.M. 332/99, dovranno:

- garantire la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto degli standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti;

- determinare il prezzo massimo di remunerazione dei dispositivi di cui agli elenchi 2 e 3 del Nomenclatore e non già l'aggiudicazione ad un solo fornitore, ciò allo scopo di evitare l'instaurarsi di un regime di monopolio e di garantire il diritto di libera scelta dell'utente;

EVIDENZIATO CHE

-la Regione Lazio, aveva definito direttive in merito alle procedure pubbliche di acquisto per l'assistenza protesica, analoghe a quelle di cui sopra. Avverso le direttive della Regione Lazio è stato prodotto ricorso non condiviso formalmente dal TAR Lazio che lo ha rigettato e con sentenza 1067/2006 ha sancito che "(...)la procedura seguita non è finalizzata alla individuazione di un singolo aggiudicatario ma è diretta ad una pluralità di fornitori, tra i quali il singolo assistito può liberamente scegliere"

-avverso la sentenza del TAR Lazio è stato proposto appello al Consiglio di Stato, Quinta Sezione, e lo stesso, decidendo sul ricorso, ha definito, con Sentenza n. 1353/2008, "*infondata la censura con cui si sostiene l'illegittimità della prevista procedura ad evidenza pubblica, volta non ad individuare, mediante gara, i fornitori di una certa quantità di dispositivi ad un determinato prezzo, ma soltanto il prezzo più favorevole di un determinato dispositivo sanitario*"(...)

*Tale procedura trova giustificazione nel quadro normativo delineato dal D.M. 332/99(...)*la richiamata normativa, infatti, ammette la possibilità per l'amministrazione, di determinare, con propri atti, le modalità di determinazione del prezzo massimo di rimborso agli assistiti anche mediante procedimenti che, pur avendo la struttura delle procedure pubbliche di acquisto, siano finalizzate unicamente ad individuare, nei limiti del prezzo massimo fissato dalla Regione, unicamente un prezzo più basso, offerto dalle ditte partecipanti, che costituirà il prezzo del massimo rimborso concesso agli assistiti (...).

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe", e s.m.ed i;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, n. 1353/2008;

VISTE le DD.GG.RR. 81/2000; 1004/2004; 286/2008 e 287/2008 tutte riguardanti l'assistenza protesica;

su proposta del Presidente e del Vice Presidente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente Generale

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che, qui di seguito, si intendono riportate:

DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.M. 332/99, limitatamente ai presidi inclusi negli elenchi 2 e 3, l'obbligo per le aziende sanitarie di stipulare contratti con le ditte interessate alle forniture, sulla base degli esiti delle procedure pubbliche di acquisto volte ad individuare a mezzo gara esclusivamente il prezzo più favorevole e non già i fornitori dei dispositivi ad un determinato prezzo (ex Sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, n. 1353/2008);

DI DARE MANDATO al competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute, ai fini dell'esecuzione della presente deliberazione;

DI AUTORIZZARE la pubblicazione del presente provvedimento, in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to **LOIERO**

Il Segretario: f.to *Durante*

Copia conforme per uso amministrativo

Li _____

IL SEGRETARIO